

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2023, n. 316

Proroga Servizi di Trasporto Pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie tra Regione Puglia e Società FAL s.r.l., rep. 011095 del 30.12.2009, ai sensi dell'art.4 par.4 del Reg. CE n.1370/2007 in applicazione dell'art.24 co. 5-bis del D.L.n.4/2022 (conv. in Legge 28/3/2022 n.25) e in attuazione della D.G.R.n.917 del 27.06.2022 - Approvazione Schema di Proroga

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la soddisfazione dei bisogni di mobilità espressi sul territorio regionale della Puglia è garantita anche attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R.n.18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto per le quali, secondo quanto previsto dal Piano Triennale dei Servizi di TPRL 2015/2017 approvato con D.G.R.n.598/2016, sono in atto attività di razionalizzazione, riprogrammazione e riclassificazione dei servizi da parte delle Autorità competenti di livello regionale e locale utili a efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art.3-bis del D.L.n.138/2011 (convertito con L.n.148/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art.2 della L.R.n.24/2012, impone l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti e al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è parte della complessiva attività di revisione e ammodernamento della *governance* del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R.n.24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n.598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, erano stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs.n.422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della *governance* con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R.n.24/2012, definiva il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell'ambito dei quali saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva D.G.R.n.207/2019;
- la D.G.R.n.207 del 5.02.2019 aveva accertato il sostanziale autocontenimento della domanda di trasporto automobilistica extraurbana all'interno dei confini provinciali, riconoscendo soddisfatte le necessità dei servizi di mobilità tra le diverse province, dalla rete ferroviaria dell'ambito regionale;
- con la D.G.R.n.2304 del 09.12.2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la determinazione dei servizi minimi di TPRL, dei costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché l'attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- l'operatività dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale interurbano, in Puglia, è garantita anche attraverso l'erogazione di servizi di trasporto passeggeri su strada operati, per conto di Regione Puglia quale Ente affidante, dalle Società Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrotramviaria

s.p.a. e Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici s.r.l. secondo la disciplina fissata dai rispettivi contratti di servizio;

- il quadro riorganizzativo dell'intero sistema pugliese dei servizi di trasporto pubblico delineato attraverso la D.G.R.n.1221/2013 di approvazione del Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici eserciti da imprese ferroviarie, nonché attraverso la successiva D.G.R.n.598/2016 di approvazione del P.T.S. 2015/2017 e, da ultimo, attraverso la D.G.R.n.2304/2019 di determinazione dei servizi minimi descrive, quale assetto programmatico definitivo, l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada a titolarità degli Ambiti Territoriali Ottimali provinciali, ricomprendendo, dunque, in tali reti provinciali, anche i servizi di trasporto automobilistico attualmente resi dalle imprese ferroviarie innanzi descritte nell'ambito dei relativi contratti di servizio;
- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto anche dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia;

Considerato che:

- le difficoltà operative legate ai suddetti adempimenti, imputabili sia alla complessa attività di ricognizione e analisi dei molteplici servizi di trasporto devoluti agli ATO della Regione e sia all'emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno consentito la finalizzazione delle procedure di affidamento dei servizi;
- sulla base delle criticità appena descritte, la Giunta regionale, con Delibera n.2231 del 29.12.2021, ha disposto la proroga dei Servizi di Trasporto Pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie al 31 marzo 2023, ai sensi delle misure di cui all'art.92 commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (conv. con Legge 24 aprile 2020, n.27);

Considerato, inoltre, che:

- persistendo ancora le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato in maniera diffusa, con Legge 28 marzo 2022 n.25, di conversione con mod. del D.L.n.4/2022, è stato introdotto all'art.24 del predetto decreto, il comma 5-bis, il quale prevede che: *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art.4 , par.4 del Reg. (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art.4, par.4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento."*;
- l'art.4 par.4 del Reg. (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: *"Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto"*;

Dato atto che:

- con Deliberazione n.917 del 27.06.2022, la Giunta Regionale ha fornito indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui all'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022 (introdotto dalla Legge 28 marzo 2022 n.25 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge), disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e sino al termine massimo del 31.12.2026, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa norma:
 - a) vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
 - b) previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
 - c) che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto regionale, della sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25 e della proroga di cui all'art.4 par. 4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007, riservando a successivo atto l'approvazione dello schema di proroga;

Preso atto che:

- la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale al n.AOO_078/PROT/07/03/2023/00001036 del 7.03.2023 e successivamente integrata con modificazioni con nota prot.n.AOO_078/PROT/09/03/2023/00001078 del 9.03.2023, agli atti della Sezione, ha presentato proposta di piano economico finanziario (P.E.F.) relativo agli investimenti da sostenere;
- in relazione al contratto di servizio rep. 011095 del 30.12.2009 e successivamente prorogato sino al 31.03.2023 con contratto rep. 024448 del 30.05.2022, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, in virtù delle circostanze dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa, in Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ha verificato la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.24, comma 5-bis del D.L.n.4/2022, convertito con modifiche nella legge n.25 del 28.03.2022 e, pertanto, della proroga di cui all'art.4 par. 4 co.1 del reg. (CE) n.1370/2007;

Ritenuto che:

- le suddette circostanze di cui alla relazione illustrativa inverino tutti i presupposti di cui all'art.24 comma 5-bis del D.M.n.4/2022 (conv. con mod. in Legge 28 marzo 2022 n.25) e le condizioni di cui all'art.4 par.4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007 per consentire la proroga dei contratti di servizio succitati (con attuale scadenza 31.03.2023), sino al 31.12.2026, così come disposto dalla D.G.R.n.917 del 27.06.2022, in quanto:
 - a. il soggetto gestore si vincola ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti
 - b. il significativo impegno economico cui si vincola la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., così come si rileva dal Piano Economico-Finanziario trasmesso dalla stessa, richiede un periodo di ammortamento superiore rispetto alla attuale scadenza del vigente Contratto di servizio;

- c. gli investimenti de quo sono realizzati anche in esecuzione o ad integrazione degli strumenti finanziari orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
- che la proroga dei contratti di servizio succitati, è necessaria per consentire all'impresa, soggetto attuatore degli interventi di programmazione regionale, di poter assumere e sostenere gli impegni economici derivanti dall'onere di cofinanziamento in modo che l'affidamento sia compatibile con il periodo di ammortamento occorrente;

Considerato che l'art.4 par.4 comma 1 del Reg. CE n.1370 /2007 prevede che la proroga del contratto di servizio pubblico abbia una durata massima del 50% della durata dell'affidamento e che, ai sensi del comma 5-bis dell'art.24 D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25, ai fini del calcolo, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento stesso, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento e che, in ogni caso, la proroga, per espressa previsione, non può superare il termine ultimo del 31 dicembre 2026;

Dato atto che

- il contratto rep. 011095 del 30.12.2009, successivamente prorogato sino al 31.03.2023 con contratto rep.024448 del 30.05.2022, ha durata originaria di 12 anni e che pertanto, applicando la proroga del 50% della durata del contratto, pur senza considerare il cumulo delle successive proroghe, si traguarda il 31.12.2026 - termine massimo previsto dall'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25;
- il succitato contratto prevede l'affidamento, in favore della Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., dei servizi "minimi" di trasporto ferroviario, della gestione dell'infrastruttura e dei servizi automobilistici afferenti l'esercizio ferroviario con una durata originaria di 12 anni;
- limitatamente alle parti afferenti l'esercizio dei servizi "minimi" di trasporto ferroviario e la gestione dell'infrastruttura, la Regione Puglia ha già disposto in favore di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.:
 - a. l'affidamento diretto in prosecuzione, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, dell'esercizio dei servizi "minimi" di trasporto ferroviario giusta D.G.R.n.2203 del 22.12.2021;
 - b. la proroga contrattuale della gestione dell'infrastruttura giusta D.G.R.n.2254 del 29.12.2021 e successiva D.G.R.n°324 del 11.03.2022 sino al 31.12.2026;
- occorre disporre, ai sensi dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25, anche la proroga dei contratti dei servizi automobilistici afferenti l'esercizio ferroviario stipulato tra la Regione Puglia e la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. stante la preminente necessità di garantire l'interesse pubblico connesso alla tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, a valere sulle fonti di finanziamento (Del. CIPE n.54/2016 e Del. CIPE n.98/2017) che la Regione, in qualità di Soggetto beneficiario, ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;

Dato atto che la spesa relativa a detta proroga (agli stessi patti e condizioni del vigente contratto) sarà assicurata dagli stanziamenti in bilancio allocati tramite la successiva Delibera annuale di ripartizione del Fondo regionale trasporti;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.n.196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE

- la D.G.R.n.1466 del 15/9/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R.n.302 del 7/3/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. II.

La spesa relativa a detta proroga sarà assicurata dagli stanziamenti in bilancio allocati tramite la successiva Delibera annuale di ripartizione del Fondo regionale trasporti;

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della L.R.n.7/'97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

- 1. dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. prendere atto** che, come da relazione illustrativa in Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25 e per la proroga - ai sensi dell'art.4 par.4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007 - del contratto per il servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie rep. 011095 del 30.12.2009 e successivamente prorogato sino al 31.03.2023 con contratto rep.024448 del 30.05.2022;
- 3. disporre**, ai sensi dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25, la proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie di cui al punto 2., stipulato tra la Regione Puglia e la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
- 4. stabilire** che la proroga avrà effetto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza del suddetto contratto (31.03.2023) sino al 31.12.2026;
- 5. approvare** lo schema di proroga di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da

sottoscrivere tra ente affidante e società affidataria del servizio di TPL, evidenziando che detta proroga prevede, nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato, la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio;

6. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad apportare allo schema di proroga, le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
7. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità alla sottoscrizione della proroga;
8. **notificare** il presente atto, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alla Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., in qualità di Parte dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico sostitutivo e/o integrativo ferroviario con la Regione Puglia;
9. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
Trasporto Pubblico Locale***

Giuseppe MERRA

***Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità***

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate, di:

1. **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **prendere atto** che, come da relazione illustrativa in Allegato A alla presente deliberazione, quale parte

integrante e sostanziale, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25 e per la proroga - ai sensi dell'art.4 par.4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007 - del contratto per il servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie rep. 011095 del 30.12.2009 e successivamente prorogato sino al 31.03.2023 con contratto rep.024448 del 30.05.2022;

3. **disporre**, ai sensi dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25, la proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie di cui al punto 2., stipulato tra la Regione Puglia e la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
4. **stabilire** che la proroga avrà effetto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza del suddetto contratto (31.03.2023) sino al 31.12.2026;
5. **approvare** lo schema di proroga di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra ente affidante e società affidataria del servizio di TPL, evidenziando che detta proroga prevede, nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato, la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio;
6. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad apportare allo schema di proroga, le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
7. **autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità alla sottoscrizione della proroga;
8. **notificare** il presente atto, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alla Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., in qualità di Parte dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico sostitutivo e/o integrativo ferroviario con la Regione Puglia;
9. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Carmela
ladaresta
13.03.2023
10:05:45
GMT+01:00



Giuseppe
Merra
11.03.2023
02:28:57
GMT+01:00

ALLEGATO A

***Relazione illustrativa di verifica delle condizioni
necessarie per l'applicabilità dell'art.24 comma 5-
bis del D.L.n.4/2022 conv. L.n.25/2022 e per la
disposizione della proroga di cui all'art.4 par.4 co.1
del Reg. (CE) n.1370/2007 del Contratto Regionale di
Servizio per il trasporto pubblico automobilistico
nell'ambito del contratto per l'esercizio delle
ferrovie***

Informazioni di sintesi

Oggetto	Proroga dei Servizi di Trasporto Pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie Rep. 011095 del 30.12.2009 - Verifica delle condizioni e requisiti.
Ente affidante	Regione Puglia
Ente affidatario	Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Durata originaria del contratto	6+6 anni
Durata proroga	max 50% /max 31/12/2026
Norme di riferimento	Art.24, comma 5-bis D.L.n.4/2022(conv. con Legge 28 marzo 2022 n.25) Art.4 , par.4 Reg. (CE) n.1370/2007

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	Ing. Giuseppe Merra
Ente di riferimento	Regione Puglia
Area/servizio	Dipartimento Mobilità - Sezione Trasporto Pubblico Locale e intermodalità
Telefono	080.5403319
Email	servizio.gestionetpl@pec.rupar.puglia.it
Data di redazione	Marzo 2023

Premesse

Con Deliberazione n.917 del 27.06.2022, la Giunta Regionale, rilevata l'oggettiva difficoltà, da parte delle Province pugliesi, a portare a compimento gli *iter* di gara per l'individuazione e l'affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, ha fornito indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui all'art.24, comma 5-bis del D.L.n.4/2022 (introdotto dalla Legge 28 marzo 2022 n.25 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge), disponendo la proroga dei contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico ferroviario, a decorrere dalla data di scadenza degli stessi e sino al termine massimo del 31.12.2026, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste dalla stessa norma:

- a. vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
- b. previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
- c. che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha demandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti di verifica e controllo, per ciascun contratto regionale, in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.24, comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25 e della proroga di cui all'art.4 par.4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007, riservando a successivo atto l'approvazione dello schema di proroga.

In ottemperanza al mandato della Giunta regionale e con riferimento al contratto di servizio di trasporto automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie in essere con la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., si relaziona come di seguito.

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico di competenza regionale è attualmente esercito dalla Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., in virtù del contratto di servizio rep. 011095 sottoscritto in data 30.12.2009 tra le Parti ai sensi dell'art.19 della L.R. 31/10/2002 n.18 e ss.mm. e ii.

Tale "Contratto", della durata originaria di anni 6 (sei) a decorrere dall'1.1.2010 e fino al 31.12.2015 prevedeva, all'art.3 del medesimo atto, il rinnovo per ulteriori anni 6 (sei) salvo disdetta da esercitarsi entro il 31.12.2014. In forza di tale previsione, con D.G.R.n.1453/2013, la Giunta regionale deliberava di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, stabilendo di fatto al 31.12.2021 la durata del medesimo contratto.

In ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all'art.92 comma 4-ter del D.L.n.18/2020, il contratto è stato ulteriormente prorogato sino al 31.03.2023, giusto contratto di proroga rep. 024448 del 30.05.2022.

Le condizioni necessarie per poter disporre la proroga del contratto in essere con la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. - rep. 011095 sottoscritto in data 30.12.2009 tra le Parti, come successivamente prorogato sino al 31.03.2023 con contratto rep. 024448 del 30.05.2022, ai sensi dell'art.4 par.4 co.1 del Reg. (CE) n.1370/2007 e in virtù dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n.25, sono soddisfatte sulla base delle seguenti circostanze:

A) Vincolo da parte del soggetto gestore a effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale:

Interventi a valere sulle risorse di cui alla Del. CIPE n.54/2016 e alla Del. CIPE n.98/2017:

Con D.G.R.n.1611 del 09.09.2019 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera CIPE n.54 del 1.12.2016 e del relativo *addendum* al POI, approvato con Delibera CIPE n.98 del 22.12.2017, e ha approvato, ai sensi dell'art.10 della L.R.n.18/2002, il programma di investimenti per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea, a valere sulle risorse delle predette delibere CIPE.

Con la summenzionata Deliberazione sono stati individuati, quali soggetti attuatori degli interventi, gli operatori del trasporto pubblico regionale e provinciale, nonché gli operatori che effettuano servizi di trasporto automobilistico nell'ambito del trasporto ferroviario.

Con successiva D.G.R.n.1625 del 11.10.2021 la Giunta regionale ha riformulato il programma di investimenti a valere sulle risorse di cui alle Delibere CIPE n.54/2016 e CIPE n.98/2017 prevedendo un cofinanziamento pari al 15% del contributo quale cofinanziamento privato a carico delle imprese.

In particolare, come indicato nell'Allegato 1 della predetta DGR n.1625/2021, è stato determinato in favore della Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., in qualità di soggetto attuatore, un contributo massimo ammissibile a valere sulla Delibera CIPE n.54/2016 di € 2.868.750,00 per l'acquisizione di n.15 autobus nuovi di fabbrica di tipo interurbano a fronte di un cofinanziamento minimo pari a € 506.250,00 a carico della società.

In conseguenza del succitato investimento, la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ha già provveduto, entro e non oltre il termine imposto dalla Delibera CIPE n.98/2017 del 31.12.2022, ad adottare i relativi ordinativi giuridicamente vincolanti (n.15 autobus IVECO Crossway del costo unitario di € 225.000,00).

Altresì, la matrice degli investimenti indicata dalla Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. comprende le seguenti ulteriori voci di investimento con soli fondi societari:

- a. l'acquisto di un autobus snodato di metri 18 per un valore di € 400.000,00 con l'obiettivo d'incrementare il numero dei posti disponibili su alcune corse per efficientare il servizio;
- b. un sistema di bigliettazione con tecnologie integrate che permetterà ai viaggiatori di acquistare, tramite carta di credito, direttamente sui mezzi di trasporto, il biglietto di viaggio; i sistemi integrati permetteranno il monitoraggio dei flussi, attraverso l'installazione di conta persone su tutta la flotta con l'obiettivo di efficienza del servizio, monitorandone l'andamento. Il costo complessivo dell'investimento ammonta a circa € 374.000,00;
- c. l'installazione su tutta la flotta di tornelli per autobus con l'obiettivo di ridurre sensibilmente l'evasione dei biglietti per un costo dell'investimento di circa € 270.000;
- d. il rifacimento (solo pellicolatura) di n.276 paline dislocate su tutte le tratte per un investimento di circa € 27.000;

e. la ristrutturazione completa della palazzina adibita agli uffici del deposito servizi di Bari per complessivi 250 mq con una previsione d'investimento di circa € 300.000.

B) Previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri:

Il rinnovo del parco autobus rientra tra le misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera previste nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), emanato da Regione Puglia con Regolamento Regionale 21.05.2008 n.6, nonché tra le azioni del vigente Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 approvato con D.G.R.n.598 del 26.04.2016 e del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030, adottato con D.G.R.n.754 del 23.05.2022.

Tutti gli investimenti programmati a valere sulle risorse Del. CIPE n.54/2016 e Del. CIPE n.98/2017 di cui alla precedente lett.A), sono orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri.

Detti interventi sono infatti finalizzati al rinnovo del materiale rotabile impiegato nei servizi di TPL con conseguenti ricadute positive sulla classe ambientale del parco in quanto prevedono l'introduzione di autobus Classe Euro 6, con le più recenti dotazioni tecnologiche e di confort per i passeggeri, a fronte della dismissione di autobus Euro 2 ed Euro 3.

C) Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti da cui si evinca che gli investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento:

Con nota prot.n.AOO_078/PROT/07/03/2023/00001036 del 7.03.2023 e successivamente integrata con modificazioni con nota prot.n.AOO_078/PROT/09/03/2023/00001078 del 9.03.2023, agli atti della Sezione, la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ha prodotto un Piano Economico Finanziario predisposto in conformità agli schemi di cui all'Annesso 5 della Delibera ART n.154/2019.

Dall'esame del P.E.F., come da relazione istruttoria endoprocedimentale resa con nota prot.n.AOO_078/PROT/10/03/2023/0001105 del 10.03.2023, si ricava evidenza delle risorse da impiegarsi per gli investimenti cui la Società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. è vincolata, quale soggetto attuatore con obbligo di cofinanziamento, in esecuzione di tutte le deliberazioni di Giunta di programmazione regionale sopra descritte.

Altresi, si è rilevato che lo sviluppo degli investimenti richiede un periodo di ammortamento che, senza dubbio, travalica l'attuale scadenza contrattuale posta al 31.03.2023, in aderenza al termine massimo di proroga 31.12.2026, previsto dall'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022, convertito con Legge n.25/2022.



Carmela Iadaresta
13.03.2023
10:05:46
GMT+01:00

Allegato B

PROROGA DEL CONTRATTO REP. [•], PROROGATO CON ATTO REP. [•] DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE CIG [•]

AI SENSI DELL'ART. 4, PAR. 4. REG. (CE) 1370/2007, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24,
COMMA 5-BIS D.L. n. 4/2022 (CONV. CON MOD. IN L. n. 25/2022)

tra

[•], con sede in [•], via [•], c.f. [•], ai fini del presente atto rappresentata da [•], in forza dei poteri attribuitigli ai sensi [•] (di seguito denominata anche solo "Ente affidante"),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo "[•]")
ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti",

premesso che

- a. con contratto di servizio rep. [•] sottoscritto in data [•] tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/10/2002 n. 18 e ss.mm.e ii., (di seguito, denominato il "Contratto", all. sub 1), l'Ente affidante ha affidato a [•], tra l'altro, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie;
- b. ai sensi dell'art. [•] del "Contratto", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (anni) anni a decorrere dal [•] e fino al [•];
- c. il medesimo art. 3 del "Contratto" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto qualora non esercitata la disdetta entro il 31.12.2014. In forza di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale deliberava di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, stabilendo di fatto al 31.12.2021 la durata del medesimo contratto;
- d. in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti compendianti nell'art. 92, co. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020), con DGR n. 2231/2021, la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, di prorogare, senza soluzione di continuità, fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/3/2023, la parte relativa al servizio di trasporto automobilistico di cui al "Contratto" con la società [•], in scadenza al 31/12/2021; il suddetto "Atto di proroga [•]" (di seguito, denominato il "Contratto bis", all. sub 2 al presente "Contratto di proroga") è stato sottoscritto digitalmente da [•] in data [•], e repertoriato al n. [•];
- e. il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis D.L. n. 138 del 13.08.2011 (convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della Legge Regionale n. 24 del 20.08.2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- f. con DGR 1221/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici eserciti dalle imprese ferroviarie, nel caso di specie anche attraverso il "Contratto", identificando i servizi suscettibili di attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità (*rectius* Ambiti Territoriali Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;
- g. il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati, tra l'altro, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;
- h. in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;
- i. allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, gli *iter* di gara delle Province e della Città Metropolitana non risultano ancora conclusi;
- j. nelle more della definizione dei suddetti *iter*, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana;

- k. la prossima scadenza del Contratto rep. [•] al 31.03.2023 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
- l. persistendo le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato in maniera diffusa, con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione con mod. del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all'art. 24 del predetto decreto, il comma 5-bis, il quale prevede che: *"Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento."*
- m. l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: *"Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto";*
- n. la risoluzione di tale situazione di elevata criticità, ha imposto l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso sia alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto che la tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, che la regione ha il dovere di salvaguardare anche per le finalità di ripresa e resilienza proprie del piano straordinario in corso;
- o. in aderenza al disposto dell'art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022) e conformemente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 917 del 27.06.2022 (all. sub 3 al presente **"Contratto di proroga"**), in relazione al **"Contratto"** in essere con [•], a seguito delle verifiche espletate in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007, l'Ente Affidante, con DGR [•] del [•], ha quindi disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 5-bis del predetto Decreto Legge, la proroga della gestione del servizio e del Contratto a decorrere dalla data di scadenza del **"Contratto bis"** (31 marzo 2023) sino al 31 dicembre 2026;
- p. nella predetta DGR [•] sono richiamate le condizioni previste dall'art.24 co. 5-bis del D.L.n.4/2022 per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n.1370/2007:
- vincolo da parte dei soggetti gestori ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale e sulla base di Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti;
 - previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri;
 - che tali investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;
- q. con nota [•],[•] ha trasmesso la scheda riassuntiva degli investimenti programmati con l'individuazione delle risorse investite in autofinanziamento e il PEF da cui si ricava evidenza degli investimenti e delle risorse investite nell'arco temporale di proroga al 31.12.2026;
- r. la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 co. 5-bis del D.L. n. 4/2022, per l'applicabilità dell'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) 1370/2007, è stata verificata in virtù delle circostanze dettagliatamente descritte nella relazione illustrativa allegata alla DGR [•];
- s. *[se vi sono particolari esigenze a cui dare tutela che comportano la necessità di modifiche allo schema di addendum, specificarle];*
- t. Il presente atto di proroga è condizionato al permanere delle condizioni economiche di cofinanziamento giustificative della proroga stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis D.L. n. 4/2022 (conv. con mod. in L. n. 25/2022), giusta DGR n. [•].

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di Proroga". Il "Contratto", il "Contratto bis", la DGR [•], nonché tutti i documenti identificati nel presente "Contratto di Proroga", ne costituiscono parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegati.

Art.2 - Proroga del Contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art.24 co. 5-bis del Decreto Legge D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022), e in applicazione dell'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la durata del "Contratto" viene prorogata - a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel 31.03.2023 - sino al 31.12.2026.

Art.3 - Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente "Contratto di Proroga", le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie prosegue ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al "Contratto" vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del Regolamento europeo n.1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali a cui lo stesso si conforma.

Art.4 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all'Affidatario per l'assolvimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico automobilistico nell'ambito del contratto per l'esercizio delle ferrovie è calcolato assumendo a base l'importo previsto, pro quota trasporto automobilistico, nel "Contratto" rep. 011095 del 30/12/2009 (€ 5.206.730,86), ed è quello attualmente identificato nel "Contratto", così come sino ad oggi riveniente dall'applicazione dell'adeguamento inflattivo di cui alla L.R.n.18/2002, ed è pertanto pari, per l'intero 2023, a € 6.497.753,59 oltre IVA al 10%.

Resta valido quanto disposto dall'art.18 del **Contratto**.

Art.5 - Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] si obbliga a fornire - entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto - garanzia fideiussoria, prestata da primario istituto bancario o assicurativo, nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) del corrispettivo annuo di cui all'art. 4 così come rivalutato, all'anno in corso, a seguito di adeguamento inflattivo di cui alla L.R. 18/2002, con termine al sesto mese successivo alla scadenza delle su indicate obbligazioni.

Art.6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "Contratto di Proroga" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, l'Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] - IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art.7 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa [•] tutte le spese del presente "Contratto di Proroga" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art.8 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviavano espressamente alle clausole del "Contratto", del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art.9 - Trasparenza

Con la stipula del presente "Contratto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "Contratto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art.10 - Trattamento dei dati personali

A. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "**Contratto di proroga**", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C. Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la [•]:

Titolare del Trattamento è [•] rappresentato da [•], contattabile all'indirizzo mail: [•], con sede legale in [•].

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è [•], contattabile all'indirizzo mail: [•]

Per l'Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all'indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all'indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all'indirizzo mail [•].

D. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "**Contratto di proroga**" saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente "**Contratto di proroga**".

E. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

[luogo, data]

[firme]